Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 98

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 22 aprile 1960 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1960

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1960, n. 329.

Ripartizione dei posti di professore di ruolo istituiti con l'art. 25 della legge 18 marzo 1958, n. 311, per l'anno accademico 1961-62.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 311, e, in particolare, l'art. 25, con il quale sono annualmente istituiti, a decorrere dall'anno accademico 1958-59 e fino a tutto l'anno accademico 1962-63, trenta nuovi posti di professore universitario di ruolo, di cui quindici riservati alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;

Considerate le esigenze che, in rapporto alla consistenza degli organici della Facoltà, si prospettano relativamente agli insegnamenti universitari;

Tenuta presente la necessità che, relativamente ai posti istituiti con effetto dall'anno accademico 1961-62, le Facoltà siano messe in grado di procedere in tempo utile ai provvedimenti di loro competenza, in rapporto alle esigenze degli studi;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

I trenta posti di professore di ruolo istituiti con l'art. 25 della legge 18 marzo 1958, n. 311, per l'anno accademico 1961-62, sono assegnati, con effetto dall'anno accademico medesimo, alle Facoltà di cui appresso per i gruppi di discipline rispettivamente indicati:

	Numero dei posti
Università di Bari	
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:	
Gruppo discipline chimiche indirizzo inorganico	1
Facoltà di ingegneria:	
Gruppo discipline architettoniche	1
Università di Bologna	
Facoltà di lettere e filosofia:	
Gruppo discipline filosofiche	1
Facoltà di chimica industriale:	
Gruppo discipline chimiche	1
Università di Cagliari	
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:	
Gruppo discipline chimiche indirizzo inorganico	1
Università di Catania	
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:	
Gruppo discipline geo-mineralogiche	1
Università di Ferrara	
Facoltà di medicina e chirurgia:	
Gruppo discipline chirurgiche	1
Università di Firenze	
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:	
Gruppo discipline matematiche	1
Facoltà di agraria:	
Gruppo discipline forestali	1
Università di Genova	
Facoltà di ingegneria:	
Gruppo discipline elettrotecniche	1
Facoltà di lettere e filosofia:	
Gruppo discipline classiche	1
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:	
Gruppo discipline fisiche	1
Università di Messina	
Facoltà di lettere e filosofia:	
Gruppo discipline filosofiche	1
Università di Milano	
Facoltà di medicina e chirurgia:	
Gruppo discipline biologiche	1
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:	
Gruppo discipline geo-mineralogiche	1
Università di Modena	
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:	
Gruppo discipline geo-mineralogiche	1

	Numero dei posti
Università di Padova	
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:	
Gruppo discipline biologiche	1
Università di Palermo	
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:	
Gruppo discipline fisiche	1
Università di Parma	
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:	
Gruppo discipline geo-mineralogiche	1
Università di Pavia	
Facoltà di farmacia:	
Gruppo discipline chimiche	1
Università di Perugia	
Facoltà di giurisprudenza:	
Gruppo discipline pubblicistiche	1
Università di Pisa	
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:	
Gruppo discipline biologiche	1
Università di Roma	
Facoltà di medicina e chirurgia:	
Gruppo discipline medicina interna	1
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:	
Gruppo discipline matematiche	1
Facoltà di architettura:	
Gruppo discipline storiche	1
Università di Torino	
Facoltà di agraria:	
Gruppo discipline economiche	1
Politecnico di Milano	
Facoltà di ingegneria:	
Gruppo discipline Sezione industriale	1
Gruppo discipline matematiche	1
Politecnico di Torino	
Facoltà di ingegneria:	
Gruppo discipline Sezione industriale	1
Scuola normale superiore di Pisa	
Gruppo discipline fisiche	1

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1960

GRONCHI

MEDICI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1960
Atti del Governo, registro n. 125, foglio n. 212. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 1960, n. 330.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, modificato con regio decreto 26 ottobre 1940 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 112 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli alle Scuole di specializzazione seguenti:

Scuola di specializzazione in medicina del lavoro

Art. 113. — La Scuola di specializzazione ha sede temporanea presso la Clinica dermosifilopatica, in attesa che sia definitivamente approvata la sede propria dell'Istituto. Titolo necessario per l'ammissione alla Scuola di specializzazione in medicina del lavoro, è la laurea in medicina e chirurgia.

La Scuola è disciplinata secondo le norme generali dello statuto relativo alle Scuole di specializzazione in medicina e chirurgia e secondo le norme del seguente ordinamento.

Art. 114. — Il corso ha la durata di due anni. Il numero degli iscritti a ciascuno dei due anni di corso sarà al massimo di dodici.

Art. 115. — Le materie d'insegnamento distinte per anno, sono le seguenti:

1° *anno*:

Igiene del lavoro;
Fisiologia del lavoro;
Tossicologia professionale;
Patologia del lavoro;
Psicotecnica.

2° *anno*:

Clinica del lavoro;
Radiologia e terapia fisica in rapporto alle malattie del lavoro;
Dermatologia professionale;
Infortunistica medico-chirurgica (apparato locomotore e sistema nervoso); con particolare riguardo alla prevenzione;
Medicina legale del lavoro.

Art. 116. — Lo specializzando al termine dei corsi, presenterà una dissertazione scritta su argomento della

specialità, che sarà posta in discussione al relativo esame di diploma; al candidato, che avrà superato lo esame di specializzazione, sarà rilasciato un regolare diploma di « Specialista in medicina del lavoro ».

Scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia

Art. 117. — La Scuola ha sede presso la Clinica ostetrica e ginecologica della Università, ed è disciplinata secondo le norme generali dello statuto relativo alle Scuole di specializzazione in medicina e chirurgia e secondo le norme del seguente ordinamento.

Art. 118. — Titolo necessario per l'ammissione alla Scuola di specializzazione in clinica ostetrica e ginecologica è la laurea in medicina e chirurgia.

Il corso ha la durata di anni quattro. Il numero degli iscritti per ciascun anno di corso non sarà superiore a sei.

Art. 119. — Le materie d'insegnamento sono:

1° *anno*:

Anatomia descrittiva e topografica dell'apparato genitale femminile;
Fisiologia della generazione;
Elementi di embriologia;
Semeiotica clinica ostetrica e ginecologica.

2° *anno*:

Semeiotica clinica ostetrica e ginecologica;
Anatomia patologica dell'apparato genitale femminile;
Puericultura pre-natale e post-natale.

3° *anno*:

Clinica ostetrica e ginecologica;
Radiologia - Urologia;
Elementi di anestesiologia.

4° *anno*:

Clinica ostetrica e ginecologica;
Medicina legale;
Elementi di immunologia;
Tecniche diagnostiche di laboratorio.

Art. 120. — Gli specializzandi dovranno aver sostenuto ogni anno gli esami del corso per ottenere l'ammissione al corso successivo.

Art. 121. — I corsi di insegnamento si uniformeranno al calendario accademico dell'Università. Per quanto riguarda invece le esercitazioni ed i servizi interni, la attività della Scuola si estenderà all'intero anno solare.

Art. 122. — Lo specializzando alla fine dei corsi, presenterà una dissertazione scritta su argomento della specialità, che sarà posta in discussione al relativo esame di diploma. Al candidato, che avrà superato l'esame di specializzazione, sarà rilasciato un regolare diploma di « Specialista in ostetricia e ginecologia ».

Scuola di specializzazione in igiene, tecnica e direzione ospedaliera

Art. 123. — La Scuola di perfezionamento in igiene, tecnica e direzione ospedaliera ha sede presso l'Istituto di igiene ed è retta dal professore di ruolo d'igiene.

Art. 124. — Titolo necessario per l'ammissione è la laurea in medicina e chirurgia.

Art. 125. — Il corso degli studi per il conseguimento del diploma di specialista ha la durata di due anni. Il numero degli iscritti per ciascun anno di corso non potrà essere superiore a dodici.

Art. 126. — Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1° *anno*:

1) L'assistenza ospedaliera nel quadro dell'organizzazione sanitaria;
Storia degli ospedali e delle costruzioni ospedaliere;
2) Demografia e statistica sanitaria;
3) Epidemiologia e profilassi delle malattie infettive;
4) Igiene e tecnica delle costruzioni ospedaliere, arredamento ed impianti sanitari (1° corso);
5) Organizzazione e funzionamento degli ospedali generali (1° corso);
6) Diagnostica di laboratorio delle malattie infettive e parassitarie.

2° *anno*:

1) Diritto amministrativo e legislazione ospedaliera;
2) Igiene e tecnica delle costruzioni ospedaliere, arredamento ed impianti sanitari (2° corso);
3) Organizzazione e funzionamento degli ospedali generali (2° corso);
4) Organizzazione e funzionamento degli ospedali speciali;
5) Alimentazione e dietetica ospedaliera;
6) Istruzioni professionali del personale di assistenza.

Gli insegnamenti sono integrati da esercitazioni pratiche presso l'Istituto d'igiene, da tirocini presso direzioni sanitarie di ospedali, da visite ad ospedali ed impianti medico-sanitari.

Saranno altresì, tenute conferenze su argomenti attinenti alle discipline igieniche e alla organizzazione dei servizi di assistenza ospedaliera.

Art. 127. — Per ottenere l'ammissione al secondo anno gli specializzandi dovranno aver superato gli esami delle materie annuali del 1° corso.

Art. 128. — Lo specializzando alla fine dei corsi, presenterà una dissertazione scritta su argomento della specialità, che sarà posta in discussione al relativo esame di diploma. Al candidato, che avrà superato l'esame di specializzazione, sarà rilasciato un regolare diploma di « Specialista in igiene, tecnica e direzione ospedaliera ».

Scuola di specializzazione in igiene e medicina scolastica

Art. 129. — La Scuola di specializzazione in igiene e medicina scolastica ha sede presso gli Istituti di igiene e clinica pediatrica. Il Consiglio di Facoltà designa ogni due anni, il direttore della Scuola tra i professori ufficiali di igiene e di clinica pediatrica.

Art. 130. — Titolo necessario per l'ammissione è la laurea in medicina e chirurgia.

Art. 131. — Il corso degli studi per il conseguimento del diploma di specialista ha la durata di anni due. Il numero degli iscritti per ciascun corso non potrà essere superiore a dodici.

Art. 132. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *anno*:

1) Demografia e statistica sanitaria;
2) Igiene dell'alimentazione:
3) Igiene scolastica e legislazione scolastica;

4) Patologia e clinica delle malattie proprie della età scolare (1° corso);
5) Epidemiologia e profilassi delle malattie proprie dell'età scolare (1° corso);
6) Diagnostica di laboratorio delle malattie infettive e parassitarie dell'età scolare.

2° *anno*:
1) Pedagogia e ortofrenia;
2) Psicologia del lavoro mentale e psicologia sperimentale;
3) Auxologia ed educazione fisica;
4) Patologia e clinica delle malattie proprie della età scolare (2° corso);
5) Epidemiologia e profilassi delle malattie proprie dell'età scolare;
6) Fisiopatologia dell'età puberale.

Gli insegnamenti sono integrati da esercitazioni teoriche e pratiche, saranno altresì tenute conferenze su argomenti attinenti all'igiene, all'organizzazione della assistenza medico-scolastica e alla neuropsichiatria infantile.

Art. 133. — Per ottenere l'ammissione al secondo anno gli specializzandi dovranno aver superato gli esami delle materie annuali del 1° corso.

Art. 134. — Lo specializzando alla fine dei corsi, presenterà una dissertazione scritta su argomento della specialità, che sarà posta in discussione al relativo esame di diploma. Al candidato, che avrà superato lo esame sarà rilasciato un regolare diploma di « Specialista in igiene e medicina scolastica ».

Art. 135. — Coloro che hanno conseguito il diploma di specializzazione in igiene o in pediatria possono, a giudizio della Facoltà, essere ammessi al 2° anno. Essi potranno essere esonerati, con decisione della Facoltà, da alcuni degli esami sia del primo che del secondo anno, relativi ai corsi frequentati e agli esami superati nell'una o nell'altra scuola di specializzazione.

Scuola di specializzazione in malattie del sangue, rene e ricambio

Art. 136. — La Scuola ha sede presso la Clinica medica generale dell'Università ed è disciplinata secondo le norme generali dello statuto relativo alle Scuole di specializzazione in medicina e chirurgia e secondo le norme del seguente ordinamento.

Art. 137. — Titolo necessario per l'ammissione alla Scuola di specializzazione in malattie del sangue, rene e ricambio, è la laurea in medicina e chirurgia.

La Scuola ha la durata di tre anni. Il numero degli iscritti, per ogni anno, non potrà essere superiore a dodici.

Art. 138. — Le materie di insegnamento sono:

1° *anno*:
Fisiologia speciale dell'apparato ematopoietico, uropoietico e del ricambio;
Biochimica;
Anatomia ed istologia patologica;
Patologia speciale medica.

2° *anno*:
Semeiotica generale e speciale;
Patologia speciale medica;
Farmacologia;
Clinica medica generale e terapia.

3° *anno*:
Diagnostica funzionale;
Radiologia.

Art. 139. — Per ottenere l'ammissione al secondo anno, gli specializzandi dovranno aver sostenuto e superato gli esami delle materie prescritte per il 1° anno e così pure, per il passaggio al 3° anno dovranno aver superato gli esami del 2° anno.

Art. 140. — I corsi di insegnamento si uniformeranno al calendario dell'Università. Per quanto riguarda invece le esercitazioni di laboratorio ed i servizi interni, l'attività della Scuola si estenderà all'intero anno solare.

Art. 141. — Alla fine del triennio gli studenti che avranno superato tutte le materie, prepareranno una tesi riguardante argomenti contemplati tra le materie d'insegnamento e conseguiranno il diploma con esame finale collegiale di tutta la Commissione, presieduta dal direttore della « Clinica medica ». Il diploma avrà per titolo: « Specializzazione in malattie del sangue, rene e ricambio ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1960

GRONCHI

MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1960
Atti del Governo, registro n. 125, foglio n. 213. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1960.

Aumento dei contributi a favore del Consorzio di rimboschimento fra lo Stato e la provincia di Ancona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 29 giugno 1913, n. 1026, con il quale si dava facoltà all'allora Comitato forestale di Ancona di promuovere, con il concorso dello Stato, il rimboschimento dei terreni che, per la loro natura e situazione, influiscono a disordinare il corso delle acque e ad alterare la consistenza del suolo;

Visto che con il detto decreto si stabiliva che lo Stato concorresse per la metà della spesa nei lavori di rimboschimento suindicati e fino alla somma di L. 10.000 annue e che l'altra metà rimanesse a carico della Provincia;

Visto il regio decreto 23 marzo 1924, n. 509, con il quale il contributo statale veniva elevato fino a lire 25.000 annue;

Visto il decreto presidenziale 7 dicembre 1951, numero 1508, con il quale il contributo statale veniva elevato fino a L. 250.000 annue;

Riscontrata l'opportunità di proseguire i lavori di rimboschimento dei terreni che, per la loro natura e situazione concorrono a creare il disordine nel corso delle acque, aumentando a tempo indeterminato il contributo dello Stato a L. 1.000.000 annue;

Vista la deliberazione in data 9 gennaio 1959 della Amministrazione provinciale di Ancona con la quale veniva aumentato fino a L. 1.000.000 il contributo annuo della Provincia medesima per le spese su ricordate;

Visto l'art. 75 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, sul riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Il contributo statale a favore del Consorzio provinciale di rimboschimento tra lo Stato e la provincia di Ancona costituito con il regio decreto 29 giugno 1913, n. 1026, è aumentato a decorrere dall'esercizio finanziario 1959-60 a L. 1.000.000 (un milione) annue, con l'impegno da parte dell'Amministrazione provinciale di Ancona di corrispondere al Consorzio di rimboschimento la medesima quota.

Detto contributo, per l'esercizio finanziario 1959-60, sarà prelevato sul capitolo 86 del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dello stesso esercizio finanziario, mentre per gli esercizi successivi tale somma sarà prelevata sui capitoli corrispondenti.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, previa registrazione alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1960

GRONCHI

RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1960
Registro n. 9 C. F. S., foglio n. 199. — D'ALENA

(2311)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 dicembre 1959.

Determinazione del contingente numerico dei salariati temporanei dell'Amministrazione della difesa-Aeronautica per l'esercizio finanziario 1959-60.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 940;

Visto l'art. 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1954, n. 572;

Vista la legge 17 agosto 1957, n. 868, art. 1, che dà facoltà alle Amministrazioni militari di bandire concorsi per assumere operai temporanei in sostituzione del quinto dei salariati di ruolo e non di ruolo cessati dal servizio durante l'esercizio precedente, per qualsiasi causa, escluso l'esodo volontario di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 53, e successive proroghe;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 novembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1959, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 77, con il quale è stato determinato il contingente del personale salariato temporaneo per l'esercizio finanziario 1958-1959 in numero di 5260 unità;

Considerato che nel suddetto esercizio finanziario sono cessati dal servizio n. 197 operai temporanei per esodo volontario e n. 31 operai permanenti e temporanei per limiti di età, decessi e per licenziamento;

Considerato che il numero dei salariati temporanei da assumere — durante l'esercizio finanziario 1959-1960 — in base all'art. 1 della legge 17 agosto 1957, n. 868, è di sei unità;

Ritenuto che per le esigenze dell'Amministrazione difesa-Aeronautica è necessario mantenere in servizio per l'esercizio finanziario 1959-1960 un contingente di salariati temporanei di 5038 elementi;

Considerato che sono ancora in corso di perfezionamento i decreti ministeriali con i quali si approvano le graduatorie dei salariati temporanei aspiranti alla nomina a « permanenti » ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 940 e del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1954, n. 572;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il contingente per l'esercizio finanziario 1959-1960 dei salariati temporanei dell'Amministrazione difesa-Aeronautica, compresi gli apprendisti, è determinato in numero di 5038 (cinquemilatrentotto) unità delle quali il 73% può essere classificato di 1ª categoria (specializzati).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1959

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SEGNI

Il Ministro per la difesa
ANDREOTTI

Il Ministro per il tesoro
TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 febbraio 1960
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 36

(2315)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1960.

Nomina del presidente della Commissione consultiva per l'applicazione del coordinamento delle utilizzazioni e per la distribuzione del metano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale 4 settembre 1959, con il quale è stata confermata in carica fino al 30 giugno 1960 la Commissione consultiva per l'applicazione del coordinamento delle utilizzazioni e per la distribuzione del metano, istituita con il decreto ministeriale 5 dicembre 1958;

Considerato che in seguito al decesso del prof. ing. Francesco Roma, presidente della predetta Commissione, occorre provvedere alla sua sostituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. ing. Mario Medici è nominato presidente della Commissione consultiva per l'applicazione del coordinamento delle utilizzazioni e per la distribuzione del metano, in sostituzione del prof. ing. Francesco Roma, deceduto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 marzo 1960

Il Ministro per l'industria e per il commercio
COLOMBO

Il Ministro per il tesoro
TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1960
Registro n. 2 *Industria e commercio, foglio n.* 381

(2280)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1960.
Nomina di un componente il Collegio sindacale dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 12 maggio 1950, n. 230, contenente provvedimenti per la colonizzazione dell'Altopiano della Sila e dei territori jonici contermini;

Vista la legge 21 ottobre 1950, n. 841 contenente norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 febbraio 1951, n. 69, che istituisce l'Ente per la colonizzazione del Delta Padano;

Visto il proprio decreto, in data 23 dicembre 1957, con il quale è stato costituito il Collegio sindacale dello Ente predetto, per il triennio 1° ottobre 1957-30 settembre 1960;

Vista la lettera n. 117529, in data 22 marzo 1960, con la quale il Ministero del tesoro, mentre comunica l'avvenuto decesso del dott. Aurelio Laus, membro effettivo del precitato Collegio sindacale, ne designa la sostituzione nella persona del dott. Ferdinando Squitieri, ispettore generale di finanza in servizio presso la Ragioneria generale dello Stato;

Ritenuta la opportunità di procedere alla sostituzione di cui trattasi;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Ferdinando Squitieri è nominato membro effettivo del Collegio sindacale dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, quale rappresentante del Ministero del tesoro, in sostituzione del dott. Aurelio Laus, deceduto.

Roma, addì 1° aprile 1960

Il Ministro: RUMOR

(2314)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 20 marzo 1960 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Thomas H. Murfin, Console degli S.U.A. a Palermo.

(2298)

In data 20 marzo 1960 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur alla signora Marcia L. Martin, Vice console degli S.U.A. a Napoli.

(2299)

In data 20 marzo 1960 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Richard C. Blalock, Vice console degli S.U.A. a Torino.

(2300)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Mirabella Imbaccari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 28 luglio 1959, registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 1960, registro n. 7 Interno, foglio n. 303, il comune di Mirabella Imbaccari (Catania) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.430.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(2328)

Autorizzazione al comune di Senigallia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 21 dicembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 1960, registro n. 8 Interno, foglio n. 75, il comune di Senigallia (Ancona) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.700.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(2324)

Autorizzazione al comune di Serra de' Conti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 4 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 1960, registro n. 8 Interno, foglio n. 74, il comune di Serra de' Conti (Ancona) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.800.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(2325)

Autorizzazione al comune di Serra San Quirico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 14 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 1960, registro n. 8 Interno, foglio n. 73, il comune di Serra San Quirico (Ancona) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.350.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(2326)

Autorizzazione al comune di Castel San Niccolò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 14 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 1960, registro n. 8 Interno, foglio n. 86, il comune di Castel San Niccolò (Arezzo) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.990.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(2327)

Autorizzazione al comune di Quindici ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 4 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 1960, registro n. 8 Interno, foglio n. 88, il comune di Quindici (Avellino) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.320.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(2329)

Autorizzazione al comune di Castelleone di Suasa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 14 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 1960, registro n. 8 Interno, foglio n. 84, il comune di Castelleone di Suasa (Ancona) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.375.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(2330)

Autorizzazione al comune di Cerreto d'Esi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 14 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 1960, registro n. 8 Interno, foglio n. 87, il comune di Cerreto d'Esi (Ancona) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.200.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(2331)

Autorizzazione al comune di Loreto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 14 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 1960, registro n. 8 Interno, foglio n. 83, il comune di Loreto (Ancona) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.000.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(2332)

Autorizzazione al comune di Monsano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 14 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 1960, registro n. 8 Interno, foglio n. 82, il comune di Monsano (Ancona) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.000.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(2333)

Autorizzazione al comune di Montemarciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 14 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 1960, registro n. 8 Interno, foglio n. 81, il comune di Montemarciano (Ancona) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.000.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(2334)

Autorizzazione al comune di Monterado ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 14 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 1960, registro n. 8 Interno, foglio n. 80, il comune il Monterado (Ancona) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.300.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(2335)

Autorizzazione al comune di Numana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 14 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 1960, registro n. 8 Interno, foglio n. 79, il comune di Numana (Ancona) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.000.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(2336)

Autorizzazione al comune di San Paolo di Iesi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 4 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 1960, registro n. 8 Interno, foglio n. 78, il comune di San Paolo di Iesi (Ancona) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.025.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(2337)

Autorizzazione al comune di Santa Maria Nuova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 14 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 1960, registro n. 8 Interno, foglio n. 77, il comune di Santa Maria Nuova (Ancona) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.275.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(2338)

Autorizzazione al comune di Sassoferrato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 14 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 1960, registro n. 8 Interno, foglio n. 76, il comune di Sassoferrato (Ancona) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.000.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(2339)

Autorizzazione al comune di Barbara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 14 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 1960, registro n. 8 Interno, foglio n. 85, il comune di Barbara (Ancona) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.300.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(2340)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « economia e politica agraria » presso la Facoltà di agraria della Università di Bari

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di agraria dell'Università di Bari, è vacante la cattedra di « economia e politica agraria » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2341)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 1960, registro n. 8 Finanze, foglio n. 96, è stato accolto il ricorso in via straordinaria proposto il 30 novembre 1957 dal dott. Versaci Antonino, vice intendente di finanza, avverso il decreto ministeriale 28 giugno 1957, con il quale, dalla data del suo passaggio dal ruolo della carriera direttiva centrale a quello della carriera direttiva delle Intendenze di finanza, ai sensi dell'art. 28 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, gli è stato attribuito l'assegno personale di cui al decreto legislativo 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, in misura inferiore a quello precedentemente goduto.

(2320)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 92

Corso dei cambi del 21 aprile 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,71	620,65	620,64	620,65	620,67	620,69	620,67	620,65	620,63	620,65
$ Can.	643,15	643 —	643 —	642,95	643,25	642,81	643 —	643 —	642,87	642,80
Fr. Sv.	143,06	143,04	143,04	143,04	143,04	143,05	143,045	143,05	143,03	143,06
Kr D.	90,14	90,12	90,12	90,14	90,10	90,15	90,14	90,13	90,15	90,15
Kr. N.	87,14	87,13	87,16	87,14	87,15	87,14	87,15	87,13	87,14	87,15
Kr. Sv.	120,35	120,26	120,32	120,33	120,30	120,42	120,34	120,35	120,39	120,30
Fol.	164,65	164,65	164,62	164,625	164,57	164,66	164,635	164,64	164,65	164,65
Fr. B.	12,45	12,45	12,4525	12,45125	12,4475	12,46	12,4525	12,45	12,45	12,4525
Fr. Fr. (N F.)	126,56	126,55	126,55	126,545	126,60	126,56	126,55	126,55	126,54	126,55
Lst.	1744,45	1744,40	1744,25	1744,275	1744,25	1744,32	1744,30	1744,40	1744,20	1744,35
Dm. occ	148,85	148,82	148,84	148,845	148,82	148,85	148,845	148,85	148,83	148,83
Scell. Austr.	23,84	23,845	23,845	23,84	23,85	23,85	23,845	23,85	23,84	23,845

Media dei titoli del 21 aprile 1960

Rendita 3,50 % 1906	75,175
Id. 3,50 % 1902	72,70
Id. 5 % 1935	104 —
Redimibile 3,50 % 1934	98,80
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	85 —
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,80
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,70
Id. 5 % 1936	101 —
Id. 5 % (Città di Trieste)	99 —
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,625
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1961)	101,125
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	101,20
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	101,20
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	101,15
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	101,175
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,275
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,25
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	101,05

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 aprile 1960

1 Dollaro USA	620,66
1 Dollaro canadese	642,975
1 Franco svizzero	143,042
1 Corona danese	90,142
1 Corona norvegese	87,145
1 Corona svedese	120,335
1 Fiorino olandese	164,63
1 Franco belga	12,452
1 Franco nuovo (N.F.)	126,55
1 Lira sterlina	1744,287
1 Marco germanico	148,845
1 Scellino austriaco	23,842

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di certificati di rendita nominativa

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 29

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 412 — Data: 23 gennaio 1960 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Genova — Intestazione: Trombetta Felice — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % - 1906, nominativi 4 — Capitale L. 120.400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 36 — Data: 28 settembre 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Foggia — Intestazione: De Lisi Pasquale fu Alfonso — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione 3,50 %, al portatore 9 — Capitale L. 50.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 1° aprile 1960

(2005) *Il direttore generale*: SCIPIONE

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Atessa

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1959, numero 15804/1657, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione ad Antichi Nicola, nato in Atessa l'8 aprile 1902, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », tronco unico in Atessa e Scerni, estese complessivamente mq. 2490 riportate in catasto alle particelle numeri 185/*g*, 185 1/8, 187/*g* e 131 parte, del foglio di mappa n. 6 del comune di Atessa e nella planimetria tratturale con i numeri 28 e 27.

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1959, numero 2304/696, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Falcucci Rinagiannina, vedova De Francesco, nata in Atessa il 21 ottobre 1901, della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », tronco unico in Atessa, estesa mq. 180, riportata in catasto alla particella n. 42/z del foglio di mappa n. 15 del comune di Atessa, e nella planimetria tratturale con il n. 166.

Con decreto ministeriale in data 25 dicembre 1959, numero 15805/1658, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Menna Anna, nata in Atessa il 16 novembre 1905, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », tronco unico in Atessa e Scer-

ni, estese complessivamente mq. 570 riportate in catasto alla particella n. 48/*e* del foglio di mappa n. 6 ed alla particella n. 17 parte del foglio di mappa n. 11 del comune di Atessa e nella planimetria tratturale con i numeri 69 e 68.

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1960, numero 15811/1664, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Cinalli Pasquale, nato in Atessa il 17 febbraio 1896, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », tronco unico in Atessa e Scerni, estese complessivamente mq. 4210 riportate in catasto alle particelle numeri 185/*i*, 185 1/10, 187/*i* e 162 parte del foglio di mappa n. 6 del comune di Atessa e nella planimetria tratturale con i numeri 32 e 31.

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1960, numero 15808/1661, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Pellegrini Vincenzo, nato in Atessa il 5 luglio 1897, della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », tronco unico in Atessa e Scerni, estesa mq. 400 riportata in catasto alla particella n. 173-*l* del foglio di mappa n. 14 del comune di Atessa e nella planimetria tratturale con il n. 134.

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1960, numero 15809/1662, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Cappellone Rocco, nato in Atessa il 5 gennaio 1910, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », tronco unico in Atessa e Scerni, estese complessivamente mq. 365, riportate in catasto alle particelle numeri 42/*a c* e 42/*a e* del foglio di mappa n. 15 del comune di Atessa, e nella planimetria tratturale con i numeri 169 e 171.

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1960, numero 15810/1663, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Rucci Gilda, nata in Atessa il 15 dicembre 1920, della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », tronco unico in Atessa e Scerni, estesa mq. 325 riportata in catasto alla particella n. 42/*a d* del foglio di mappa n. 15 del comune di Atessa e nella planimetria tratturale con il n. 170.

(2100)

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1959, numero 45795/2042, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Carafa Francesco, nato in Atessa il 29 maggio 1911, della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », tronco unico in Atessa e Scerni, estesa mq. 940 riportata in catasto alla particella n. 42/*i* del foglio di mappa n. 15 del comune di Atessa e nella planimetria tratturale con il n. 153.

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1959, numero 2873/639, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a De Marco Irene, nata in Atessa il 21 novembre 1901, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello », tronco unico in Paglieta, Casalbordino ed Atessa, estese complessivamente mq. 7930 riportate in catasto alle particelle numeri 60 parte e 7/*a* del foglio di mappa n. 23 ed alle particelle numeri 8 parte, 9 parte del foglio di mappa n. 22 del comune di Atessa e nella planimetria tratturale con i numeri 397, 499 e 396.

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1959, numero 8440/1675, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Bravo Anna, nata in Atessa il 15 dicembre 1904, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », tronco unico in Atessa e Scerni, estese complessivamente mq. 315 riportate in catasto alle particelle numeri 96/*f* e 48 parte del foglio di mappa n. 34 del comune di Atessa e nella planimetria tratturale con i numeri 653 e 652.

(2276)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso per esami a dieci posti di vice perito tecnico industriale in prova nel personale della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina militare.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, sulle norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, con il quale vengono stabilite nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 228, riguardante la legalizzazione di firme;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a dieci posti di vice perito tecnico industriale in prova, nel personale della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina militare.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadini italiani di sesso maschile. Sono equiparati ai cittadini dello Stato coloro che appartengono alle Provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

b) essere forniti di diploma di scuola media di secondo grado o equipollente;

c) non essere stati esclusi dall'elettorato attivo politico;

d) non essere incorsi nella destituzione nella pubblica Amministrazione;

e) non essere stati dispensati dall'impiego nella pubblica Amministrazione;

f) non essere incorsi nella decadenza dall'impiego nella pubblica Amministrazione per aver conseguito l'impiego medesimo mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

g) aver compiuto 18 anni di età e non averne superato i 32, salvo le elevazioni di cui al successivo art. 4 ed ogni altra eccezione prevista dalle leggi speciali vigenti in materia;

h) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esenti da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

i) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

l) aver sempre tenuto regolare condotta civile e morale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, compilate su carta da bollo da L. 200 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili, Sezione 2ª) non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda il candidato dovrà dichiarare:

1) le complete generalità;
2) la data ed il luogo di nascita;
3) il possesso della cittadinanza italiana;
4) il titolo di studio;
5) che non è stato escluso dall'elettorato attivo politico;
6) che non è incorso nella destituzione nella pubblica Amministrazione;
7) che non è stato dispensato dall'impiego nella pubblica Amministrazione;

8) che non è incorso nella decadenza dall'impiego nella pubblica Amministrazione, per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati di invalidità non sanabile;

9) le elevazioni del limite di età di cui eventualmente beneficia;

10) che è di sana e robusta costituzione fisica;

11) la sua posizione nei confronti degli obblighi militari;

12) le eventuali condanne penali riportate;

13) se intenda avvalersi della facoltà di cui all'allegato programma di esami, circa la prova di lingue estere;

14) che è disposto ad accettare qualsiasi destinazione;

15) il suo preciso recàpito.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio.

L'ammissione al concorso potrà essere negata dal Ministro con suo decreto motivato e soltanto per difetto dei prescritti requisiti.

La domanda dovrà essere redatta secondo l'allegato schema esemplificativo.

Art. 4.

Il limite massimo di età, di cui all'art. 2, lettera *g*), è elevato, ai sensi delle vigenti disposizioni:

1) ad anni 37 per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, nonchè per i cittadini che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione od infine per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico e per i profughi dell'Africa italiana e dei territori di confine;

2) ad anni 39 per i decorati di medaglia al valor militare, per i promossi per merito di guerra e per i capi di famiglie numerose;

3) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944;

4) ad anni 40 per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ad anni 45 per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio nonchè per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948.

Il limite massimo di anni 32 di età è levato anche:

a) di anni due nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

La elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) e tutte con quelle previste dai numeri 1), 2) e 3) del presente articolo, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, già rivestano la qualifica di impiegati statali di ruolo.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti all'atto di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I titoli di preferenza o di precedenza per la nomina all'impiego, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di preferenza o di precedenza nella nomina devono far pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili, Sezione 2ª) i documenti attestanti il possesso di tali titoli, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito dispaccio ministeriale.

A tal fine i candidati ex combattenti e categorie assimilate dovranno presentare, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare su carta bollata da L. 200, annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zone di operazioni, da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta bollata da L. 100; tale dichiarazione dovrà essere in data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

I candidati che abbiano la qualifica di partigiano combattente dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno presentare un certificato modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità, in bollo, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui debbono essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera in parola.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione loro concessa, ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti politici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani dei caduti per fatto di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in carta bollata rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in bollo (mod. 69-*ter*) rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante detta circostanza.

I figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione ovvero i figli dei mutilati ed invalidi per fatto di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità mediante esibizione della dichiarazione modello 69, a nome del padre del candidato, oppure di un apposito certificato su carta bollata da L. 100, del sindaco del Comune di abituale residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni.

I cittadini che furono deportati dal nemico dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione, in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia di residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dall'Africa italiana, che si trovino nelle condizioni stabilite dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno comprovare tale loro qualità mediante certificato in bollo, rilasciato ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 10 giugno 1948.

I profughi dei territori di confine che versino nelle condizioni stabilite dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno comprovare tale loro qualità mediante certificato in bollo, rilasciato nei modi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, dal prefetto della Provincia ove risiedono o dal Prefetto di Roma, se risiedono all'estero.

Gli aspiranti che intendono far valere, a qualsiasi titolo, le loro condizioni familiari dovranno esibire lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100.

Art. 7.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tale fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili, Sezione 2ª), entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione del relativo dispaccio ministeriale, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta bollata da L. 100, rilasciato dall'ufficio dello stato civile del Comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

3) titolo di studio di scuola media di 2° grado o equipollente, in originale o copia notarile, ovvero certificato provvisorio rilasciato dalla scuola, sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale. Coloro che dimostreranno di trovarsi nella impossibilità di presentare il diploma originale o la copia autentica di essa, perchè distrutti o dispersi per ragioni direttamente o indirettamente collegate alle vicende belliche, potranno presentare un certificato della scuola presso cui conseguirono il richiesto titolo di studio.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute, sui diplomi originali o sui certificati di studio da prodursi fuori della Provincia in cui ha sede la scuola, debbono essere legalizzate dal Provveditore agli studi;

4) certificato di godimento dei diritti politici, in carta da bollo da L. 100;

5) certificato medico in bollo da L. 100, rilasciato da un ufficiale medico militare, da un medico provinciale, da un medico condotto o da un ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato sia di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, del n. 3 dell'art. 6 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e del n. 2 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, oppure del n. 3 dell'art. 6 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute o alla incolumità degli altri.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

6) documento militare, munito delle prescritte marche da bollo da L. 200:

a) per gli ufficiali in congedo ed in servizio, la copia dello stato di servizio;

b) per i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato od in servizio, la copia del foglio matricolare;

c) per i militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva in attesa di chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni, la copia del foglio matricolare;

d) per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la presentazione per il servizio alle armi), la copia del foglio matricolare.

I rivedibili o riformati dalla Commissione di leva e gli iscritti di leva (quei giovani, cioè, che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva) dovranno produrre un certificato di esito di leva in bollo da L. 100.

I certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dai sindaci e vistati, per conferma, dai commissari di leva.

Per gli appartenenti alla leva di mare, i certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dalle Capitanerie di porto.

Non è ammesso la presentazione del foglio di congedo;

7) certificato generale del casellario giudiziale in bollo da L. 200, rilasciato dalla Procura della Repubblica competente.

I candidati impiegati statali di ruolo dovranno produrre:

a) titolo di studio;

b) certificato medico;

c) copia integrale dello stato matricolare.

I concorrenti che si trovino alle armi possono presentare soltanto i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) titolo di studio;

c) certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal comandante del Corpo al quale essi appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano;

d) copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare;

e) certificato generale del casellario giudiziale.

I candidati indigenti hanno la facoltà di produrre in carta libera tutti i documenti, ad eccezione del titolo di studio e del documento militare, purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I sottonotati documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato generale del casellario giudiziale.

Il certificato medico, invece, deve essere di data non anteriore a sei mesi rispetto a quella della sua presentazione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni.

Art. 8.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, gli aspiranti dovranno produrre una fotografia di data recente, applicata su carta da bollo da L. 200, con firma autenticata dal sindaco o dal notaio.

Se l'aspirante è dipendente di ruolo di un'Amministrazione statale potrà limitarsi ad esibire il libretto ferroviario personale.

Art. 9.

Gli esami consisteranno in prove scritte, grafica ed orali, giusta il programma annesso al presente decreto; la loro durata sarà stabilita dalla Commissione giudicatrice.

Essi avranno luogo a Roma o, eventualmente, in altra sede che il Ministero si riserva di designare e le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno comunicati agli aspiranti non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Del diario delle prove sarà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 10.

La Commissione giudicatrice sarà così composta:

presidente, un funzionario dell'Amministrazione con qualifica non inferiore ad ispettore generale;

membri, due professori d'istituto d'istruzione secondaria di 2° grado delle materie su cui vertono le prove di esame e di due funzionari delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di sezione;

segretario, un funzionario delle carriere direttive della Amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Alla Commissione potranno essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingue estere e per le materie speciali.

Art. 11.

I temi delle prove scritte e pratiche saranno formulati dalla Commissione giudicatrice e, sempre quando ciò sia possibile, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna di esse.

Art. 12.

Per ogni prova scritta, per la prova grafica e quella orale, la Commissione dispone di 10 punti.

Per la prova facoltativa di lingue estere, invece, la valutazione per ciascuna lingua è espressa da un minimo di 0,10 ad un messimo di 0,30 di punto, da aggiungersi al voto finale di graduatoria.

La Commissione non può attribuire il minimo anzidetto se il candidato non dimostri di aver sufficiente conoscenza della lingua considerata.

Art. 13.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale deve essere data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte e nella prova grafica.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato nelle prove scritte e grafica una media di 7/10 e non meno di 6/10 in ognuna di esse.

L'avviso per la presentazione alla prova orale deve essere dato ai singoli interessati almeno venti giorni prima di quello in cui debbono sostenerla.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà conseguito almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, sarà affisso, nel medesimo giorno, nell'albo dell'Amministrazione.

Art. 14.

La classificazione dei candidati in graduatoria verrà fatta sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, quello conseguito nella prova grafica ed il voto ottenuto agli orali, più l'aumento dell'eventuale punteggio per la prova facoltativa.

A parità di merito saranno osservate le norme di cui al quarto comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Espletate le prove di concorso, la Commissione formerà la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio per ogni candidato.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, approverà la graduatoria e dichiarerà i vincitori del concorso.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Foglio d'ordine del Ministero e ne sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 15.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova che verrà disposta con decreto del Ministro.

La nomina dell'impiegato, che, per giustificato motivo, assumerà servizio con ritardo sul termine prefissogli, decorrerà, agli effetti economici, dal giorno in cui prenderà servizio.

Colui che avrà conseguito la nomina, se non assumerà servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decadrà dalla nomina stessa.

Art. 16.

Il personale ammesso all'impiego sarà assunto temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, trascorso il quale se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avrà dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, conseguirà la nomina in ruolo con lo stipendio e gli altri assegni stabiliti per la qualifica di vice perito tecnico industriale.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Qualora entro tre mesi dallo scadere del periodo di prova non fosse intervenuto un provvedimento di proroga ovvero un giudizio sfavorevole, la prova si intenderà favorevolmente conclusa.

Art. 17.

Durante il periodo di esperimento verrà corrisposto agli assunti un assegno mensile lordo pari ad un dodicesimo dello stipendio iniziale annuale della qualifica di vice perito tecnico industriale, oltre l'aggiunta di famiglia spettante in base alle vigenti disposizioni.

Il personale proveniente da altri ruoli conserverà, se superiore, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 febbraio 1960

p. *Il Ministro*: CAIATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *marzo* 1960
Registro n. 10, *foglio n.* 193

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

1. — *Italiano.*

Composizione su tema di carattere generale.

2. — *Matematica.*

Problemi: uno di aritmetica o di algebra ed uno di geometria o di trigonometria con l'uso dei logaritmi, secondo il programma delle prove orali.

PROVA GRAFICA

a) Schizzo dal vero, a matita, di un oggetto.

b) Disegno tecnico ad inchiostro, in scala data, dell'oggetto di cui alla lettera a), sulla scorta dello schizzo eseguito.

PROVE FACOLTATIVE DI LINGUE ESTERE

Traduzione in italiano di un brano di carattere tecnico dal francese, dall'inglese, dal tedesco o da altra lingua.

Il candidato può chiedere di sostenere la prova per una o più lingue.

PROVE ORALI

a) *Aritmetica ed algebra*: Sistema metrico decimale. Misure di lunghezza, di superficie, di volume, di capacità, di peso. Misure degli angoli. Cenni sui numeri complessi. Proporzioni, regola del tre semplice e composto. Risoluzione delle equazioni di 1° e 2° grado ad una incognita e dei sistemi di equazione di 1° e 2° grado. Progressioni aritmetiche e geometriche. Logaritmi e loro proprietà, uso delle tavole e loro applicazioni. Rappresentazione grafica delle funzioni in coordinate cartesiane e polari nel piano e nello spazio.

b) *Geometria*: Rette, angoli, costruzione di angoli, rette perpendicolari, oblique, parallele e proprietà relative.

Triangolo, quadrato, parallelogramma, trapezio, rettangolo, poligoni; misura delle rette e degli angoli. Circonferenza; mutua posizione di rette e di circonferenze, corde, angoli al centro ed al cerchio, poligoni inscrivibili e circoscrivibili, poligoni regolari. Teorema di Pitagora e sue applicazioni. Teorema di Talete e similitudini. Area delle figure piane. Misure relative al circolo ed alle sue parti.

Rette piane nello spazio, angoli diedri. Poliedri, prisma, parallelepipedo, piramide, cono, cilindro e sfera. Equivalenza dei solidi. Misura della superficie e del volume dei solidi più comuni.

c) *Trigonometria piana*: Definizione delle principali linee trigonometriche e loro realizzazione. Tavole logaritmiche e trigonometriche e loro uso. Risoluzione dei triangoli.

d) *Fisica e chimica*: Nozioni sui movimenti dei corpi; velocità ed accelerazione; composizione dei movimenti. Forze, composizione delle forze; coppie, composizione delle coppie. Corpi solidi, rigidi, macchine semplici. Gravità; centro di gravità; caduta dei gravi liberi e sopra un piano inclinato; pendolo. Lavoro e potenza, energia di moto e di posizione; conservazione dell'energia.

Corpi liquidi. Pressioni dall'interno ed alla superficie. Principio di Archimede e sue applicazioni. Corpi aeriformi. Pressione e sua misura. Barometro. Macchine pneumatiche e pompe. Resistenza dell'aria al moto dei corpi; trattamento elementare del problema.

Luce e sua propagazione. Intensità della luce e sua misura. Riflessione della luce. Specchi piani e sferici. Rifrazione della luce.

Prismi e lenti, cannocchiali e microscopi. Cenni sulla spettroscopia.

Calore, sua misura. Calore specifico. Equivalenza di calore e lavoro.

Sorgenti di calore. Propagazione del calore. Dilatazione termica. Cambiamento di stato fisico. Produzione del suono, sua propagazione nei vari mezzi e cause che lo modificano. Caratteri distintivi dei suoni. Risonanza; interferenze. Fenomeni e concetti fondamentali di elettrostatica e di elettrodinamica. Correnti continue ed alternate; definizione e formule principali.

Pile, accumulatori. Macchine elettriche a corrente continua ed alternata. Principali strumenti di misura.

Legge delle combinazioni chimiche; equivalenti chimici; ipotesi atomica e molecolare. Pesi atomici e pesi molecolari Simboli e formule; equazioni, regole di nomenclatura. Ossigeno ed azoto. Aria atmosferica.

Combustione: fiamma. Ozono ed acqua ossigenata. Cloro ed acido cloridrico. Zolfo ed idrogeno solforato; acidi solforosi e solforico.

Ammoniaca; acidi nitroso e nitrico. Fosforo ed acidi fosforici, fosfati e perfosfati. Carbonio e siliceo e loro composti ossigenati.

Generalità sui metalli e sulle leghe. Provenienza, caratteri, applicazioni dei metalli più importanti. Ossidi, idrati e sali più notevoli.

e) *Disegno*: Il candidato deve dar prova di saper prontamente e razionalmente interpretare disegni già compilati in guisa di spiegarli a chi, con la scorta di essi, deve lavorare.

Roma, addì 21 febbraio 1960

p. *Il Ministro*: CAIATI

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta bollata da L. 200

Al Ministero della difesa-Marina - Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Div. personali civili - Sez. II.
ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (prov. di . . . . .) il . . . . . . e residente in . . . . . (prov. di . . . . .) via . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a dieci posti di vice perito tecnico industriale in prova nel ruolo della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina militare.

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 2 del bando perchè . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . (2);

3) non ha riportato condanne penali (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: . . . .;

6) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

7) è di sana e robusta costituzione fisica;

8) il sottoscritto dichiara inoltre di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

9) che intende avvalersi della prova facoltativa di lingue estere di cui al n. 3 del programma di esame (4).

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviati l'avviso di convocazione per le prove scritte ed orale ed ogni altra eventuale comunicazione.

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) In caso contrario di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Solo per i candidati che intendono sostenere la prova di lingue estere.

(2039)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PALERMO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Palermo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto prefettizio n. 8511 del 1° giugno 1958, con il quale venne indetto il concorso per titoli ed esami per posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Palermo al 30 novembre 1957;

Visti e riconosciuti regolari gli atti della Commissione giudicatrice;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle concorrenti dichiarate idonee nel concorso di cui in narrativa:

N.	Nominativo	Punti
1.	Candela Anna	punti 54,533 su 100
2.	Sant'Andrea Lucia	» 54,24 »
3.	Mandalà Francesca	» 53,98 »
4.	Vaccaro Maria, nata il 12 maggio 1924	» 53,588 »
5.	Pecoraro Caterina	» 52,94 »
6.	Brullo Francesca	» 52,163 »
7.	Carrubba Giovanna	» 51,788 »
8.	Latona Angela	» 51,20 »
9.	Tutorino Anna	» 50,28 »
10.	Gallina Antonina	» 50,139 »
11.	Buonaroti Giovanna	» 50,075 »
12.	Lumia Croce	» 49,287 »
13.	Di Noto Concetta	» 49,26 »
14.	Barbuscia Vincenza	» 49,225 »
15.	Vella Giuseppa	» 49,05 »
16.	Pecoraro Giovanna	» 48,912 »
17.	Faldello Maria	» 48,908 »
18.	Melito Orsola	» 48,732 »
19.	Faldini Caterina	» 48,059 »
20.	Augugliaro Adriana	» 48,001 »
21.	Terra Rosaria	» 46,915 »
22.	Albanese Francesca	» 46,743 »
23.	Verchiani Atanasia	» 46,404 »
24.	Verciglio Caterina	» 46,187 »
25.	Morello Maria	» 45,931 »
26.	Collura Maria	» 45,641 »
27.	Rigatuso Venera	» 45,557 »
28.	Ingraffia Giovanna	» 45,001 »
29.	Genova Rosalia	» 44,433 »
30.	Modica Giacoma	» 44,355 »
31.	Gallo Marianna	» 44,039 »
32.	Affatigato Agata	» 44 — »
33.	Scialabba Carmela	» 43,893 »
34.	Di Gangi Rosaria	» 43,287 »
35.	Mazzola Rosaria	» 42,794 »
36.	Puleo Maria	» 42,623 »
37.	Mistretta Lidia	» 42,597 »
38.	Gucciardino Caterina	» 41,402 »
39.	Rannisi Maria	» 41,042 »
40.	Mattina Maria	» 40,175 »
41.	De Angelis Stefania	» 40 — »
42.	Amico Nicolina	» 39,822 »
43.	Cachia Maria	» 39,65 »
44.	Vaccaro Maria, nata il 26 febbraio 1925	» 39,43 »
45.	Patti Rosa	» 39,375 »
46.	Martorana Pasqua	» 39,154 »
47.	Coppola Carmela	» 39,153 »
48.	Commendatore Francesca	» 38,705 »
49.	Vincenti Giovanna	» 38,657 »
50.	Musso Domenica	» 38,625 »
51.	Ficara Maria	» 38,509 »
52.	Chiapparo Rosa	» 38,243 »
53.	Fanara Orsola	» 37,865 »
54.	Marrella Angela	» 37,534 »
55.	Falzone Provvidenza	» 37,1 »
56.	Lo Brutto Giuseppa	» 36,597 »
57.	Aliquò Eleonora	» 36,45 »
58.	Plantemoli Rosalia	» 36,387 »
59.	Sica M. Teresa	» 36,332 »
60.	Ferrante Giuseppa	» 36,278 »
61.	Baio Isabella	» 36,262 »
62.	Rao Maria	» 36,157 »
63.	Mendola Liboria	» 35,275 »
64.	Principe Maria	» 35,225 »
65.	Bartolotta Vincenza	» 35,2 »
66.	Frasconà Carmela	» 35,135 »
67.	Randazzo Anna, nata l'11 gennaio 1925	» 35 — »
68.	Schirò Elena, nata il 27 gennaio 1928	» 35 — »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, nell'albo di questo Ufficio ed in quello dei Comuni interessati.

Palermo, addì 4 aprile 1960

Il medico provinciale: DE GRAZIA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7179 del 4 aprile 1960, con il quale venne approvata la graduatoria di merito delle concorrenti dichiarate idonee al concorso per titoli ed esami per posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Palermo al 30 novembre 1957;

Visto l'ordine delle preferenze indicato da ciascuna concorrente nella domanda di partecipazione al concorso;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Le sottoelencate ostetriche sono dichiarate vincitrici della condotta ostetrica a fianco di ciascuna segnata:

1) Candela Anna: Sancipirello;
2) Sant'Andrea Lucia: Villafrati;
3) Mandalà Francesca: Alimena;
4) Vaccaro Maria, nata il 21 maggio 1924: Palazzo Adriano;
5) Pecoraro Caterina: Aliminusa;
6) Brullo Francesca: Godrano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, nell'albo di questo Ufficio ed in quello dei Comuni interessati.

Palermo, addì 6 aprile 1960

Il medico provinciale: DE GRAZIA

(2266)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI L'AQUILA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di L'Aquila

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto prefettizio n. 53331, Div. III del 20 gennaio 1959, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per sedici posti di medico condotto vacanti nella provincia di L'Aquila al 30 novembre 1958;

Visto il proprio decreto n. 696 in data 18 marzo 1960, con il quale è stato revocato il precitato bando limitatamente alla condotta medica di Vittorito, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* II parte n. 78 del 30 marzo 1960;

Visto i decreti prefettizi n. 53331 rispettivamente del 21 maggio 1959 e 17 settembre 1959, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 13 giugno 1959 e nel Foglio annunzi legali della Provincia n. 98 del 10 giugno 1959;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice e riscontrata la regolarità delle operazioni effettuate;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 996;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso indicato nelle premesse:

1. Di Rocco Pietro . . . . punti 54,530
2. Angelini Antonio . . . . . » 54,125
3. Marcelli Antonio . . . . » 53,853
4. Gatta Dotolino . . . . » 53,186
5. Marinetti Paolo . . . . . . » 53,182
6. Di Ponzio Francesco . . . . . » 52,787
7. Rizza Giovanni . . . . . . » 52,775
8. Mariani Vincenzo . . . . . » 52,387
9. Baldini Nicasio . . . . . . » 52,088
10. Di Napoli Giovanni . . . . . » 52,076
11. Di Ponzio Angelantonio . . . . » 51,826
12. Santilli Gaetano . . . . . . » 51,698
13. Galeota Gaetano . . . . » 50,705
14. Raffaele C. Berardo . . . . » 50,653
15. Conti Massimo . . . . punti 50,580
16. Villani Sergio . . . . » 50,531
17. Marini Antonio . . . . » 50,471
18. Catignani Giovanni (invalido di guerra) » 50,409
19. Di Michele Gino . . . . » 50,278
20. Palmerini Eugenio . . . . » 50,160
21. Di Giacomo Ascanio . . . . » 50,092
22. Cesi Nello . . . . » 50,071
23. Andreassi Fernando . . . . » 50.040
24. Raffaele Francesco . . . . . . » 50 —
25. Sensini Didio . . . . » 49,921
26. Bonafede Eugenio . . . . » 49,801
27. Cesta G. Battista . . . . » 49,731
28. Di Paolantonio Francesco . . . . . » 49,728
29. Ruzzi Gaetano . . . . » 49,703
30. Moretti Guido . . . . » 49,633
31. Macor Francesco . . . . » 49,581
32. Calderoni Mario . . . . » 49,529
33. Di Fonzo Celestino . . . . » 49,521
34. Zazziello Carmelo . . . . » 49,388
35. Santarelli Roberto . . . . » 49,378
36. Tacchi Vittorio . . . . » 49,205
37. Lattanzio Francescantonio . . . . . » 49,188
38. Palumbo Ugo . . . . » 49,040
39. Morgante Franco . . . . » 49,040
40. Marturano G. Battista . . . . » 48,692
41. Biasini Nello . . . . » 48,576
42. Bendini Nazareno . . . . » 48,409
43. Laureti Elpidio . . . . » 48,337
44. Ravisonni Pietro . . . . » 48,196
45. Giombini Luciano . . . . » 48.170
46. Monorchio Vincenzo . . . . » 48,122
47. Meleleo Nicola . . . . » 48,114
48. Bianchi Francesco . . . . » 48,112
49. Cipollone Mario . . . . » 47.994
50. Maranzano Camillo . . . . » 47,949
51. D'Alessio Pietro . . . . » 47,837
52. Pranzetti Agostino . . . . » 47.832
53. Perica Luciano . . . . » 47.782
54. Monsignori Clara . . . . » 47,391
55. Garella Pietro . . . . » 47,234
56. Mucciante Stefano . . . . » 47,103
57. De Luca Germano . . . . » 46,832
58. Amicone Vincenzo . . . . » 46,707
59. Caporicci Giancarlo . . . . » 46.127
60. Lucantonio Giovanni . . . . » 46.091
61. Tartaglia Enio . . . . » 46 —
62. Adabbo Massimo . . . . » 45,787
63. Cetrullo Bruno . . . . » 45,50
64. Ramolini Marcello . . . . » 45.251
65. Chiomintо Luciano . . . . » 45,004
66. D'Isidoro Giovanni . . . . » 44,649
67. Guarino Salvatore . . . . » 44,431
68. Lattanzio D. Antonio . . . . » 44.185
69. Avanzi Alfredo . . . . » 44,160
70. Fico Domenico . . . . » 43,842
71. Fabrizi Antonio . . . . » 43,355
72. Orsini Giuseppe . . . . » 43 —
73. Savelli Claudio . . . . » 42,825
74. Marchionni Antonio . . . . » 42,824
75. Ciccone Nino . . . . » 42,745
76. Di Pietro Enzo . . . . » 42.092
77. Di Rocco Luigi . . . . » 42.013
78. Cascetta Giulio . . . . » 41,507
79. Pagliarulo Giuseppe . . . . » 41,475
80. Vitali G. Battista . . . . » 41 —
81. Grammatica Vincenzo . . . . » 40.376
82. Di Stasio Armando . . . . » 40,162
83. Saporito Benito . . . . » 39.710
84. Bonura Giovanni . . . . » 39 —
85. Calaciura Carmelo . . . . » 37,038
86. Abate Filippo . . . . » 36 —
87. Solimeno Gennaro . . . . » 35 —

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia nonchè affisso, per otto giorni consecutivi, agli albi della Prefettura, dell'Ufficio sanitario provinciale e dei Comuni interessati.

L'Aquila, addì 4 aprile 1960

Il medico provinciale: MORESI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1022 di pari data del presente, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per posti di medico condotto vacanti nella provincia di L'Aquila al 30 novembre 1958;

Visto l'ordine con il quale i concorrenti hanno chiesto le sedi poste a concorso;

Visto l'art. 55 del regolamento sui concorsi a posti di sanitario, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 996;

Decreta:

Ai medici sottoindicati sono assegnate le seguenti sedi:

1) Di Rocco Pietro: Cerchio;
2) Angelini Antonio: Capistrello, 1ª condotta;
3) Marcelli Antonio: Poggio Picenze;
4) Gatta Dotolino: Villalago;
5) Marinetti Paolo: Collarmele;
6) Di Ponzio Francesco: Ovindoli;
7) Rizza Giovanni: Ocre;
8) Mariani Vincenzo: Barrea;
9) Baldini Nicasio: Fossa;
10) Di Napoli Giovanni: Pereto;
11) Di Ponzio Angelantonio: Villa Sant'Angelo;
12) Santilli Gaetano: Cocullo;
13) Galeota Gaetano: Capistrello, 2ª condotta;
14) Raffaele Cesare Berardo: Bisegna;
15) Conti Massimo: Civitella Alfedena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia nonchè affisso, per otto giorni, agli albi della Prefettura, dell'Ufficio sanitario provinciale e dei Comuni interessati.

L'Aquila, addì 4 aprile 1960

Il medico provinciale: MOROSI

(2260)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NOVARA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Novara

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto del Prefetto di Novara in data 18 luglio 1958, n. 21113, Div. 3ª San., con il quale veniva indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1957;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso e riconosciutavi la regolarità;

Visto l'art. 69 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità e le altre disposizioni di legge;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle candidate risultate idonee nel concorso in premessa:

1. Bartoli Elsa . . . . punti 49,215 su 100
2. Bolchini Triestina . . . . . » 47,856 »
3. Burdese Teresa . . . . . . » 46,984 »
4. Dresco Laura . . . . . . » 46,178 »
5. Tozzi Maria Pia . . . . . . » 45,674 »
6. Del Ponte Vittorina . . . . . » 45,568 »
7. Piai Maria . . . . » 45,031 »
8. Garoppo Marinella . . . . . » 43,662 »
9. Vada Pierina . . . . . . » 40,193 »
10. Rosso Pierangela . . . . . » 40,064 »
11. Bovio Giuseppina . . . . . » 39,200 »
12. Torchio Lidia . . . . . . » 38,162 »
13. Paracchini Angelina . . . . . » 37,037 »
14. Chiossi Velina . . . . . . » 36,125 »
15. Bertazzoni Adriana . . . . . » 35,475 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Novara e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale di Novara e dei Consorzi di Premia-Baceno e Soriso-Gargallo.

Novara, addì 7 marzo 1960

Il medico provinciale: LOMBARDO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito delle candidate risultate idonee nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1957;

Viste le domande delle candidate con l'indicazione delle sedi di ordine di preferenza;

Visto l'art. 69 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità e le altre disposizioni di legge;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici del concorso di cui sopra ed assegnate alle condotte ostetriche a fianco di ciascuna di esse indicate:

1) Bartoli Elsa: consorzio Premia-Baceno;
2) Bolchini Triestina: consorzio Soriso-Gargallo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale e dei Consorzi interessati.

Novara, addì 7 marzo 1960

Il medico provinciale: LOMBARDO

(2265)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.